



Sentenza n. 183/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 74140 del registro di segreteria e proposto da (omissis) nata ad (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Riccardi (RCCVCN53S16F839Q), dall'avv. Francesco Riccardi (RCCFNC91A02M289M) e dall'avv. Stabilito Roberta Riccardi (RCCRRT92R42M289P), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli al Corso A. Lucci n. 137,

nei confronti

del Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., contumace;
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E; pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto

difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 14.3.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Cristina De Luca, per delega degli avvocati Riccardi, e per l'Inps l'avv. Gianluca Tellone.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe la difesa di (omissis), dipendente in quiescenza del Ministero della Cultura, deduceva che: il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, con la sentenza n. 22265 del 22.9.2011 dichiarava il diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro con il Ministero della Cultura da tempo parziale a tempo pieno nel periodo dal 31.12.2002 al 30.7.2010; successivamente e a seguito di ulteriore ricorso, sempre il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, con la sentenza n. 3508 del 17.6.2022 condannava il Ministero della Cultura al pagamento della somma di € 81.683,86 e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente; con pec del 29.7.2022 aveva chiesto all'Inps e al Ministero il versamento dei contributi; con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania chiedeva l'ottemperanza della sentenza n. 3508/2022 del Tribunale di Napoli; notificava atto di pignoramento presso terzi RG n. 5363/2023 del Tribunale di Napoli al Ministero della Cultura nonché alla Banca

d'Italia; il Ministero si opponeva all'esecuzione del pignoramento dichiarando di aver versato il quantum dovuto come statuito nella sentenza n. 3508/2022 del Tribunale di Napoli e di aver trattenuto l'importo di € 31.698,72 a titolo di ritenute previdenziali.

Atteso che presso l'Inps la posizione contributiva non risultava aggiornata con l'inclusione del predetto importo, la ricorrente chiedeva in questa sede la condanna del Ministero al versamento della contribuzione e la condanna dell'Istituto previdenziale alla rideterminazione del trattamento di quiescenza in base ai contributi versati; in via subordinata chiedeva di dichiarare il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. 12.8.1962 n. 1338; sempre in via subordinata chiedeva di condannare il Ministero al risarcimento del danno per omissione di contributi.

2. Con la costituzione dell'11.10.2024 l'Inps eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; precisava che sul portale informatico Inps Nuova Passweb non risultava il versamento dei contributi in considerazione del mancato aggiornamento della posizione contributiva della (omissis) da parte del Ministero.

3. A seguito dell'udienza del 22.10.2024 questa Sezione con l'ordinanza n. 122 del 4.11.2022 disponeva a carico del Ministero della Cultura il deposito del fascicolo amministrativo ai sensi dell'art. 155 c.g.c., nonchè veniva assegnato allo stesso il termine di quarantacinque giorni per fornire una relazione illustrativa *"in ordine*

alla vicenda dedotta in giudizio”.

Il Ministero non provvedeva a inviare la predetta relazione.

4. Con il Decreto n. 32 del 29.1.2025, a seguito di trasferimento del precedente Giudice relatore presso la Sezione giurisdizionale centrale di appello, il Presidente disponeva l'assegnazione del giudizio a questo Giudice.

5. Questo giudicante con il Decreto n. 36 del 3.2.2025 disponeva il rinvio dell'udienza già fissata il 19.2.2025 all'udienza del 14.3.2025.

6. Con la memoria del 6.2.2025 parte ricorrente rappresentava che l'Inps aveva rilevato il mancato versamento dei contributi ricollegabili alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con il conseguente inadempimento del Ministero del versamento all'Inps dei contributi.

7. All'udienza del 14.3.2025 la difesa del ricorrente poneva in evidenza che il Ministero non aveva inviato alcuna relazione nei termini richiesti dall'ordinanza n. 122/2024 e chiedeva l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'Inps eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il giudizio passava così in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Cultura al versamento dei contributi pari a €

31.698,72 e la conseguente rideterminazione da parte dell'Inps del trattamento di quiescenza in essere.

2. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero della Cultura atteso che, nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato il 24.1.2024, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di legittimazione passiva opposta dall'Inps, atteso che la stessa assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale di (omissis)

4. Nel merito il ricorso è fondato nei sensi che appresso si espongono.

Dall'esame della documentazione in atti, con particolare riferimento al documento allegato n. 7 della produzione del ricorrente protocollo MIC n. 10372 del 31.5.2023, risulta che il Ministero della Cultura abbia provveduto alle trattenute previdenziale come statuito dalla sentenza n. 3508/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, coincidenti con il quantum rivendicato con il ricorso introduttivo.

A tal proposito il Decidente è dell'opinione che, nel rispetto dell'art. 2697 c.c. e del principio di prossimità della prova che vi si correla, parte ricorrente abbia comprovato che il Ministero ha trattenuto i contributi di che trattasi.

Parte ricorrente, infatti, ha offerto un robusto principio di prova dei fatti

costitutivi della domanda azionata, non superati con atti o documenti dei convenuti.

A ciò va aggiunto che il Ministero non si è attivato ad ottemperare al disposto dell'ordinanza n. 122/2024 di questa Sezione, omettendo di depositare la documentazione amministrativa riguardante la (omissis)(obbligo sancito dall'art. 155, comma 3, c.g.c.) e di inviare la relazione illustrativa in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio.

Si ricorda che la P.A., ancorchè abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal Giudice, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'amministrazione, non perchè parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il Giudice al fine di accertare la verità dei fatti; pertanto, l'inottemperanza dell'amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria, si concreta in una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2 c.p.c., per cui il Giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 comma 1 c.p.c.), tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto.

Non sussistendo pertanto elementi di giudizio contrari rispetto a quelli

offerti dalla parte ricorrente, si condanna il Ministero della Cultura a provvedere al versamento all'Inps di quanto trattenuto e di conseguenza l'Inps dovrà provvedere alla rideterminazione della pensione della ricorrente tenendo debitamente conto di tutti i versamenti effettuati in suo favore da parte del datore di lavoro.

Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

Assorbita ogni altra questione e valutazione.

5. Si condanna il Ministero della Cultura alla refusione delle spese di giudizio come da dispositivo; diversamente in considerazione del comportamento processuale assunto, si ritiene equo compensare integralmente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra la ricorrente e l'Inps.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Cultura al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 3.000,00; compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto processuale tra il ricorrente e l'Inps.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.3.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21.05.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)